NEILPRYDE

CONDIZIONI GENERALI DI PAGAMENTO E FORNITURA

ITALIA

PRICE LIST

MY24

prydegroup

CONDIZIONI GENERALI DI PAGAMENTO E FORNITURA

§ 1 Validità delle condizioni, offerte

(1) Le forniture, le prestazioni e le offerte della Pryde Group GmbH, d'ora in avanti denominata "il venditore", si verificheranno esclusivamente in applicazione delle presenti Condizioni Generali di pagamento e fornitura e delle Condizioni Particolari da noi espresse. Esse valgono pertanto anche per relazioni commerciali future, anche nel caso in cui non fossero nuovamente stipulate in modo espresso. Condizioni di altro tenore dell'acquirente non hanno validità alcuna salvo nel caso di accordi individuali. Le presenti condizioni si considerano accettate, al più tardi, dal momento della presa in consegna delle merci da parte dell'acquirente. Le eventuali conferme dell'acquirente, includenti proprie condizioni commerciali e di acquisto, si considerano respinte fin d'ora.
(2) Le nostre offerte sono da considerarsi fondamentalmente modificabili e non vincolanti salvo diversa pattuizione scritta.
(3) I nostri addetti alla vendita non sono autorizzati a stipulare accordi accessori orali o a rilasciare promesse in forma orale.
(4) I disegni, le raffigurazioni, le misure, il peso e gli ulteriori dati relativi alle prestazioni saranno considerati vincolanti solo quando ciò sia pattuito espressamente in forma scritta.

§ 2 Prezzi, modifiche ai prezzi

(1) Tutti i prezzi indicati dal venditore sono da intendersi al lordo degli sconti e di eventuali altre riduzioni e al netto dell'I.V.A. franco stabilimento Pryde Group GmbH, magazzino forniture di Taufkirchen.
(2) Le prestazioni accessorie pattuite, ad es. le spese di consegna, saranno fatturate separatamente, salvo diversa disposizione contenuta nelle nostre Condizioni Particolari di pagamento e fornitura.
(3) Sono ammesse modifiche ai prezzi quando tra la stipula del contratto e il termine di consegna pattuito intercorrano più di 4 mesi. Nel caso in cui, in seguito a ciò, aumentino o diminuiscano, fino all'approntamento della fornitura, le retribuzioni, le spese per materiali o i prezzi praticati dal mercato, avremo facoltà di aumentare il prezzo in misura congrua all'aumento dei costi. Il committente potrà recedere dal contratto solo nel caso in cui l'aumento del prezzo non sia conforme al mercato.

§ 3 Modifiche della costruzione o dei modelli

Il venditore si riserva il diritto di fornire le merci ordinate secondo le modalità di costruzione, le forme e i modelli attualmente in produzione; se a ciò si collegassero modifiche o variazioni rispetto alle prestazioni pattuite, il venditore potrà imporre tali modifiche o variazioni all'acquirente solo nel caso in cui questi, in considerazione anche degli interessi del venditore, non ne risenta pregiudizio. Da ciò non derivano tuttavia diritti all'acquirente; in particolare, il venditore non sarà obbligato a effettuare le stesse modifiche anche ai prodotti già forniti.

§ 4 Fornitura, ritardi nella fornitura e nelle prestazioni, prestazioni parziali

(1) I termini e le scadenze indicati dal venditore non sono vincolanti salvo espressa pattuizione scritta in senso contrario.
(2) La scadenza o il termine di fornitura si intendono rispettati quando l'oggetto della fornitura sia uscito dallo stabilimento nel rispetto di essi o quando sia stata comunicata la disponibilità della merce per la spedizione.
(3) I ritardi nelle forniture o nell'esecuzione delle prestazioni dovuti a cause di forza maggiore o ad eventi che rendano la prestazione più difficoltosa in modo consistente o addirittura le rendano impossibile, non solo in via transitoria, malgrado provviste effettuate in modo regolamentare – e in particolare in caso di scioperi, serrate, ordini provenienti dall'autorità, verificarsi di impedimenti imprevisti non imputabili alla volontà del venditore, sempreché tali impedimenti influenzino in modo consistente e dimostrabile l'approntamento o la fornitura dell'oggetto pattuito –, non rientrano nella responsabilità del venditore, nemmeno se le scadenze e/o i termini siano stati pattuiti in modo vincolante. Ciò vale anche quando dette circostanze si verifichino presso subfornitori o presso il produttore. Esse legittimano il venditore a ritardare la fornitura o l'esecuzione della prestazione per la durata dell'impedimento, più un congruo termine di espletamento dell'ordine. Nel caso in cui la durata dell'impedimento provocato da forza maggiore o da uno degli eventi citati e non imputabili al venditore sia incerta, il venditore potrà recedere, in tutto o in parte, dalla parte del contratto non adempiuta. Il venditore potrà fare uso di tale facoltà sempreché abbia adempiuto ai propri obblighi di informazione previsti qui di seguito e non si sia assunto per contratto il rischio di procurare o produrre la merce. Sono esclusi i diritti al risarcimento del danno a favore dell'acquirente se il venditore abbia informato tempestivamente l'acquirente circa gli impedimenti e gli eventi di cui sopra. L'acquirente avrà facoltà di richiedere al venditore una dichiarazione in cui questi dichiari di voler recedere ovvero di voler effettuare la fornitura entro un congruo termine. Nel caso in cui il venditore non faccia alcuna dichiarazione, l'acquirente potrà recedere. Sono esclusi i diritti al risarcimento del danno a favore dell'acquirente.
(4) I diritti al risarcimento dei danni spettanti all'acquirente in seguito a ritardo sono regolati dal punto 10 delle Condizioni Generali di pagamento e fornitura.
(5) Il venditore ha facoltà di effettuare in ogni momento forniture o prestazioni parziali, nella misura in cui questo è ragionevole per l'acquirente.
(6) Il rispetto degli obblighi di fornitura e prestazione da parte del venditore presuppone l'adempimento puntuale e regolare degli obblighi da parte dell'acquirente.
(7) Nel caso in cui l'acquirente si trovi in mora credendi, il venditore avrà facoltà di richiedere il risarcimento del danno che gliene sia derivato.

§ 5 Passaggio del rischio del perimento della cosa, mora credendi

(1) Il rischio di perimento della cosa passa all'acquirente nel momento in cui la spedizione sia stata consegnata alla persona che ne esegue il trasporto o quando essa sia uscita dal magazzino del venditore allo scopo di essere spedita. Ciò vale anche nel caso in cui si tratti di fornitura parziale o nel caso in cui il venditore si sia assunto altre prestazioni, ad esempio le spese di spedizione o la consegna a destinazione. Nel caso in cui la spedizione venga ritardata su richiesta dell'acquirente, il rischio del perimento della cosa passerà a lui al momento della comunicazione della disponibilità della merce per la spedizione.
(2) Con il verificarsi della mora credendi (ritardo nella presa in consegna della merce) il rischio del peggioramento casuale o del perimento casuale della merce passa all'acquirente.

§ 6 Trasporto

(1) Tutte le spese per il trasporto sono a carico dell'acquirente, salvo diversa pattuizione espressa o diversa disposizione contenuta nelle nostre Condizioni Particolari di pagamento e fornitura.
(2) Nel caso in cui spettino al venditore diritti al risarcimento del danno nei confronti di un'impresa di trasporti per i danni che le merci hanno subito dopo la consegna al trasportatore, questi saranno ceduti all'acquirente.

§ 7 Riserva di proprietà e garanzia dei crediti

(1) Fino al momento dell'adempimento di tutti i crediti presenti e futuri, ivi compresi tutti i crediti a saldo derivanti da rapporto di conto corrente, spettanti al venditore, per qualsiasi causa giuridica, nei confronti dell'acquirente, si intendono pattuiti a favore del venditore i seguenti diritti di garanzia che egli potrà liberare a sua scelta quando il loro valore superi stabilmente di oltre il 10% il valore realizzabile dei crediti.
(2) La merce rimane di proprietà del venditore. La sua elaborazione o trasformazione si verifica in ogni caso per conto del venditore in quanto produttore, ma senza alcun obbligo per lui. Nel caso in cui la (com)proprietà del venditore si estingua a causa di unione o mescolanza, si stabilisce fin d'ora che la (com)proprietà dell'acquirente sulla cosa prodotta dalla mescolanza passerà pro quota (sul valore fatturato) al venditore. L'acquirente custodirà a titolo gratuito la (com)proprietà del venditore. Le merci su cui spetti al venditore il diritto di (com)proprietà saranno definite d'ora in poi come "merci riservate".
(3) L'acquirente ha facoltà di elaborare e alienare le merci riservate secondo i suoi scopi commerciali ordinari, salvo che si trovi in mora. Eventuali pignoramenti o trasferimenti di proprietà a titolo di garanzia non sono consentiti. I crediti relativi alle merci riservate e derivanti dalla rivendita o da altra causa giuridica (assicurazione, atto illecito), ivi compresi tutti i crediti a saldo di rapporti di conto corrente, si intendono ceduti fin d'ora a titolo di garanzia dall'acquirente al venditore nella loro piena entità. Il venditore autorizza irrevocabilmente l'acquirente a riscuotere i crediti ceduti al venditore per suo conto e a nome proprio. Tale autorizzazione alla riscossione può essere revocata nel caso in cui l'acquirente non adempia regolarmente ai suoi obblighi di pagamento.
(4) Nel caso di interventi di terzi sulle merci riservate, e in particolare in caso di pignoramento, l'acquirente comunicherà che esse sono di proprietà del venditore e avvertirà quest'ultimo senza indugio, in modo che il venditore possa esercitare i propri diritti di proprietà. Nel caso in cui il terzo non sia in grado di risarcire al venditore le spese giudiziali e stragiudiziali sorte in tale ambito, sarà l'acquirente a risponderne.
(5) In caso di violazione contrattuale da parte dell'acquirente - e in particolare in caso di mora - il venditore avrà facoltà di ritirare le merci riservate o eventualmente di richiedere la cessione dei diritti di rivendica spettanti all'acquirente nei confronti di terzi. Né il ritiro delle merci, né il pignoramento delle merci riservate da parte del venditore equivalgono a recesso dal contratto.

§ 8 Pagamenti, compensazione tra pagamenti, interessi di mora, compensazione, diritti di ritenzione e riduzione del prezzo

(1) A tutti gli obblighi di pagamento a carico dell'acquirente si applicano inoltre le Condizioni Particolari di pagamento e fornitura del venditore nella versione via via vigente; ciò vale anche per la concessione di sconti.
(2) Il venditore, anche a fronte di disposizioni di diverso tenore stabilite dall'acquirente, ha facoltà di attribuire di propria iniziativa i pagamenti di questi a debiti pregressi, e in tal caso informerà l'acquirente circa il modo in cui è stata effettuata la compensazione. Nel caso in cui siano già sorti spese e interessi, il venditore avrà facoltà di attribuire i pagamenti per prima cosa alle spese, quindi agli interessi, infine all'estinzione del debito principale.
(3) Un pagamento si intende effettuato quando il venditore ha la somma a propria disposizione. In caso di pagamento con assegni, il pagamento si intende effettuato al momento del versamento dell'assegno. L'accettazione di assegni non avviene in luogo di adempimento ma al fine dell'adempimento e con riserva.
(4) Nel caso in cui l'acquirente venga a trovarsi in mora, il venditore avrà facoltà di esigere mensilmente gli interessi di mora previsti dalla legge. Il venditore potrà tuttavia produrre la prova di un danno superiore.
(5) Quando il venditore venga a conoscenza di circostanze che mettano in dubbio la solvibilità dell'acquirente, in particolare quando non sia possibile versare un assegno, o quando l'acquirente sospenda i propri pagamenti, o quando il venditore venga a conoscenza di altre circostanze che mettano in dubbio la solvibilità dell'acquirente, egli avrà facoltà di esigere il pagamento immediato dell'intero debito residuo, anche quando abbia accettato assegni. In tal caso il venditore avrà altresì facoltà di chiedere pagamenti anticipati o di effettuare le forniture solo contro pagamento immediato, o infine di esigere prestazioni a garanzia del credito.
(6) L'acquirente potrà richiedere la compensazione, la ritenzione della prestazione o la riduzione del prezzo, anche nel caso in cui si contestino vizi o diritti corrispettivi, solo quando tali diritti siano stati accertati giudizialmente con forza di giudicato o quando su di essi non vi sia contestazione alcuna
(7) Eventuali cambiali ammesse a titolo di pagamento saranno accettate solo dietro indennizzo delle spese bancarie, di sconto e di riscossione. Le accettazioni cambiarie con una decorrenza superiore a 3 mesi non saranno ammesse, salvo diversa pattuizione.

§ 9 Garanzia

(1) Il venditore in particolare non si assume, al di là delle garanzie previste dalla legge, garanzie per danni derivanti da non osservanza delle istruzioni tecniche del venditore o del produttore, utilizzo non idoneo o non adeguato della cosa, errori di montaggio o di messa in funzione da parte dell'acquirente o di terzi, usura ordinaria, trattamento erroneo o incauto della cosa, agenti chimici, elettrochimici o elettrici.
(2) L'acquirente è tenuto a comunicare al venditore in forma scritta eventuali vizi immediatamente e comunque non più tardi di 4 settimane dall'avvenuta ricezione dell'oggetto della fornitura. I vizi che non era possibile scoprire entro detto termine nemmeno tramite accurata ispezione dovranno essere comunicati in forma scritta al venditore immediatamente dopo la loro scoperta. Nel caso in cui il venditore non riceva alcuna denuncia del vizio in forma scritta entro i termini suddetti, ciò verrà l'inteso come una rinuncia da parte dell'acquirente.
(3) Nel caso in cui l'acquirente comunichi che i prodotti non sono conformi alla garanzia, sarà l'acquirente stesso a comunicare al venditore tale fatto senza indugio, tenendo pronta la merce viziata affinché un emissario del venditore possa ritirarla. Nel caso in cui il ripristino delle qualità garantite non si verifichi entro un termine congruo, l'acquirente potrà richiedere a sua scelta una riduzione del compenso o la risoluzione del contratto.
(4) Il termine della garanzia per ogni merce è di 12 mesi, salva diversa pattuizione in forma scritta e diversa promessa in tal senso, e decorre a partire dalla consegna della merce presso l'acquirente. Ciò non vale per diritti derivanti da dolo o colpa grave, per i danni alla vita, all'incolumità fisica e alla salute, nonché per quei diritti derivanti da atto illecito o dalla legge sulla responsabilità del produttore.
(5) I diritti al risarcimento dei danni derivanti all'acquirente dai vizi della cosa sono regolati dal punto 10 delle presenti Condizioni Generali di pagamento e fornitura.

§ 10 Responsabilità, esclusioni e limitazioni di responsabilità

(1) Il venditore risponde illimitatamente per il dolo e la colpa grave.
(2) In caso di colpa lieve il venditore risponde solo limitatamente a quei danni tipici della fattispecie contrattuale, prevedibili al momento della stipula del contratto, sempreché sia stato violato uno degli obblighi il cui adempimento sia sostanziale allo svolgimento regolare del rapporto contrattuale e sul cui rispetto l'acquirente possa di regola contare (obbligo contrattuale essenziale). Rientrano in tale categoria, in particolare, gli obblighi posti a tutela di quelle posizioni giuridiche sostanziali dell'acquirente che sono di suo interesse precipuo tenuto conto del contenuto e dello scopo del contratto.
(3) Le suddette limitazioni ed esclusioni di responsabilità non valgono per i diritti fondati sulla condotta dolosa, una grave mancanza di diligenza, quando vi siano ulteriori garanzie o per la prestazione siano previste qualità minime garantite, per i diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità del produttore, per i danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali (articolo 10, paragrafo 2) nel caso previsto dal § 478 BGB (azione di regresso prevista dal codice civile tedesco), nonché per i danni alla vita, all'integrità fisica, alla salute, al diritto all'autodeterminazione sessuale e alla libertà personale.
(4) Nel caso in cui la responsabilità del venditore sia esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti, dei collaboratori, dei rappresentanti e degli altri ausiliari del venditore.

§ 11 Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale

(1) Alle presenti Condizioni Commerciali e a tutti i rapporti tra venditore e acquirente è applicabile il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con l'esclusione del diritto di compravendita ONU.
(2) Le suddette Condizioni Generali Commerciali sono redatte in diverse lingue. In caso di contraddizioni tra le diverse versioni, prevale quella in lingua tedesca. In caso di controversia sarà vincolante unicamente la versione tedesca.
(3) Nel caso in cui l'acquirente rivesta la qualità di imprenditore nel senso previsto dal Codice di commercio tedesco, ovvero abbia la qualità di ente pubblico o di fondazione pubblica, foro competente unico per tutte le controversie eventualmente derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è quello di Monaco di Baviera.
(4) Nel caso in cui una disposizione delle presenti Condizioni Commerciali o una disposizione nell'ambito di un altra qualsiasi pattuizione sia o risulti in seguito inefficace, ciò non andrà a inficiare l'efficacia di tutte le altre disposizioni e pattuizioni. L'acquirente e il venditore sono a conoscenza della giurisprudenza della Corte Federale di Cassazione in materia, ai sensi della quale la presente clausola ha solo l'effetto di invertire l'onere della prova. È tuttavia volontà espressa dell'acquirente e del venditore mantenere l'efficacia delle altre disposizioni contrattuali impedendo pertanto l'applicazione del § 139 del codice civile tedesco.

TERMINI DI PAGAMENTO

2.1 PAGAMENTI

RID/SEPA (con SEPA entro 10GG)	4 % Sconto
Ricevuta Bancaria 60GGfm	0 % Sconto

2.2 DETTAGLI BANCARI

BONIFICO SU CONTO CORRENTE EUR
Commerzbank AG München
Numero di conto 466246500
Coordinate bancarie 70080000
IBAN DE 68 7008 0000 0466 2465 00
BIC Swift Code DRESDEFF700

ADDEBITO DIRETTO SEPA
Per ogni addebito diretto SEPA non pagato o rifiutato, fattureremo l'importo di €30,- per la gestione delle pratiche.

2.3 LIMITE DI CREDITO

A ogni negoziante Pryde Group assegna un proprio limite di credito. Il valore dell'ordine non può essere più alto del limite di credito concesso al negoziante. I nuovi Clienti saranno serviti unicamente a fronte di pagamento con bonifico anticipato o in contrassegno.

2.4 SOLLECITI

Dopo il secondo sollectio, la successiva spedizione partirà solo a seguito di pagamento con bonifico anticipato. Dopo il terzo sollecito verranno interrotte definitivamente le spedizioni verso il negoziante. Per ogni sollecito sarà aggiunto in fattura un importo spese di 5,00€. Per i crediti più vecchi di 150 giorni si procederà immediatamente e senza prevviso per vie legali.

2.5 TERMINI DI CONSEGNA E SPEDIZIONE

Tutte le consegne saranno effettuate da Taufkirchen (Germania). Tutte le spese di spedizione saranno fatturate insieme alla merce. Ogni spedizione dovrà essere controllata se incompleta o danneggiata. I reclami dovranno essere presentati entro 5 giorni.

SPESE DI TRASPORTO PER L´ITALIA

- Trasporto gratuito per le spedizioni sopra i 3.500 € (eccetto per SUP rigidi, ordini Scuola e Close Out)
- Il valore dei SUP sarà calcolato nel volume totale della spedizione per il trasporto gratuito ma ci saranno spese di spedizione per le tavole stesse.
- L' IVA* verrà applicata per le Ditte non registrate.
- Tutti i prezzi s'intendono IVA* esclusa.

Ogni tentativo di consegna sarà a carico del cliente.

SPEDIZIONI TRAMITE CORRIERE VELOCE

Pesi e costi approssimativi per merce spedita con DHL/UPS/GLS
NB: gli ordini che saranno inseriti entro le ore 10:00 verranno spediti lo stesso giorno.

Vele fino to 6.7	7 kg	Neoprene	2,5 kg
Pagaie	2,5 kg	Trapezio	max 2 kg
Mast fino a 460 Boma fino a 160	4 kg	Kite	solo 5 kg completo 8 kg
Boardbag solo e sacche più piccole	7,5 kg	Wakeboard & Kiteboard	solo 6 kg completo 7 kg
AirSUP	15 – 17 kg	Foil	6 – 10 kg

PESI	STANDARD
0 – 1 kg	6,00
2 – 5 kg	10,00
6 – 10 kg	15,00
11 – 15 kg	20,00
16 – 20 kg	25,00
21 – 30 kg	30,00
31 – 40 kg	35,00
41 – 50 kg	45,00
Costi aggiuntivi Express*	25,00

*per pacco

EXPRESS

Express aggiungere fino al peso di 30kg/sotto 1,20m per cartone **30,00€**

Express aggiungere fino al peso di 30kg/oltre 1,20m per cartone **50,00€**

Express aggiungere per consegne oltre 30kg **su richiesta**

Spese di spedizione per consegne sulle isole **su richiesta**

Vela della taglia 7.0	8 kg
Mast della taglia 460; Boma della taglia 160	4 kg
Beginner Boards; Funster; SUP Board up to 12"	20 kg
Boardbags Heavy Duty and Triple (260x80)	10 kg

Riordino: Windsurf/SUP Board verranno aggiunte spese di spedizione, 30,00€, per ogni tavola ordinata (eccetto Close out, Ordini Scuola).

WEIGHTS	STANDARD
0 – 10 kg	20,00
11 – 15 kg	30,00
16 – 39 kg	45,00
40 – 59 kg	55,00
60 – 74 kg	60,00
75 – 89 kg	70,00
90 – 104 kg	80,00
105 – 120 kg	90,00
Add 5 kg	5,00
SUP/Boards from 12"6'	50,00
MonstAIR	50,00

EXPRESS

Express aggiungere **su richiesta**

Spese di spedizione per consegne sulle isole **su richiesta**

Questi prezzi fissi non valgono su ordini per materiale test, e su condizioni di pagamento particolari.

VALORE MINIMO DI ORDINE/SUPPLEMENTO MINIMO

L'ordine minimo è di 50,00 €. Per ordini d'importo inferiore aggiungiamo in fattura 5,00 € di spese.

SERVIZIO EXTRA

Per la consegna diretta al cliente finale aggiungiamo in fattura 15,00 € (00,00 € B2BShop).
La consegna diretta ai clienti finali nei paesi fuori UE non è possibile. Un numero di telefono del consumatore finale deve essere specificato.

RISPEDIERE LA MERCE

Vedi l´ultima pagina per un rapido servizio, chiediamo di compilare il modulo di Reso e inserirlo all'interno del pacco con una copia della fattura. L'assenza del modulo renderà impossibile la gestione del vostro reso. Cambiamenti nella consegna/pagamenti in generale rimangano riservati.

prydegroup

NEILPRYDE

PRICE LIST

MY 24

PRYDE GROUP GMBH

BERGSTRASSE 7

82024 TAUFKIRCHEN

TEL +49 (0) 89 – 66 50 49 – 0

FAX +49 (0) 89 – 66 50 49 – 10

INFO@PRYDE-GROUP.DE

PRYDEGROUP.DE